

Istituto Oncologico Veneto – Bilancio d'esercizio 2024

relazione sul rispetto della normativa

in materia di tempi di pagamento

L'articolo 41 (**Attestazione dei tempi di pagamento**), del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89*, dispone:

- al comma 1 che *“a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 321, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa”*.
- al comma 4 che *“Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*.

Con provvedimento di Giunta n. 1374/2014 il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori è stato inserito tra gli obiettivi posti in capo ai Direttori Generali.

Con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, si precisa che nel corso dell'esercizio 2024 risultano effettuati pagamenti relativi a transazioni commerciali per un importo totale di circa 114,5 milioni di Euro.

Come si evince dalla seguente tabella che riporta i dati dei pagamenti effettuati nell'anno 2024 e distinti per anno di emissione delle fatture, il 94,97% degli importi saldati afferiscono a documenti emessi nell'anno stesso del pagamento:

2020 e ante	2021	2022	2023	2024	Totale
0,00	0,00	0,00	5.756.316,06	108.735.063,53	114.491.379,59

Le fatture saldate nell'esercizio 2024 e riferite all'anno 2023 rappresentano circa il 5,03% del valore complessivo. Non risultano debiti estinti del periodo ante 2022.

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ammonta a 61.203,43 Euro.

A partire dall'anno 2015 il calcolo dell'indicatore è stato adeguato a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22.07.2015, che dispone di tener conto solo dell'imponibile al netto dell'Iva e nel caso di fatture in regime di scissione dei pagamenti (*cosiddetto Split Payment*) di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Il valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2024, calcolato in coerenza con i criteri definiti all'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014, risulta di - 42,73.

Sul fronte dell'andamento dei singoli trimestri, il seguente prospetto mette in evidenza i valori dei rispettivi periodi:

indicatore primo trimestre	- 39,07
indicatore secondo trimestre	- 43,49
indicatore terzo trimestre	- 42,29
indicatore quarto trimestre	- 48,05
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2024	- 42,73

L'indicatore ha evidenziato nel corso dell'anno 2024 un miglioramento legato all'azione di efficientamento delle attività connesse alla gestione del ciclo passivo, con particolare riguardo al monitoraggio delle fatture in scadenza, al fine di garantire l'esecuzione del pagamento nel rispetto dei termini contrattuali previsti ed il contestuale abbattimento del debito scaduto.

Padova, 18 aprile 2025

Il Direttore Generale
Dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina



Il Direttore f.f.
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Alessandra Nascimben

